

DE'LONGHI S.p.A.

(Documento approvato dal consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A.
in data 12 novembre 2010)

Linee Guida sulle operazioni “particolarmente significative”

1. Scopo delle presenti “Linee Guida”

1.1 Le presenti “Linee Guida” individuano le operazioni “particolarmente significative” di De' Longhi S.p.A. e del Gruppo De' Longhi S.p.A. che, in conformità con il Codice di Autodisciplina delle Società quotate, sono riservate al preventivo esame ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Individuazione delle operazioni “particolarmente significative” del Gruppo De' Longhi S.p.A.

2.1 Oltre alle materie non delegabili per legge, devono essere considerate “particolarmente significative” – e pertanto sono sempre sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A., anche se formalmente rientranti nelle materie oggetto di delega – le seguenti operazioni, con qualunque controparte esse siano realizzate:

- a) le operazioni che impongono alla Società di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob;
- b) le operazioni il cui controvalore complessivo sia superiore al 5% del patrimonio netto del Gruppo De' Longhi risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* alla data dell'operazione, determinato in conformità ai principi contabili IAS/IFRS;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;

C) le operazioni di acquisizione e dismissione di partecipazioni (in società che hanno effetti sull'area di consolidamento) in cui il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo della Società, come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato del Gruppo De' Longhi S.p.A. pubblicato, sia superiore al 5%.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

D) le operazioni di acquisizione di partecipazioni o rami d'azienda in cui il rapporto tra il totale delle passività dell'entità oggetto dell'operazione ed il totale attivo della Società, come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato del Gruppo De' Longhi S.p.A. pubblicato, sia superiore al 5%.

2.2 In occasione dell'esame ed approvazione di tutte le operazioni "particolarmente significative", il Consiglio di Amministrazione riceve dagli organi delegati adeguata informazione circa l'interesse della De' Longhi S.p.A. al compimento dell'operazione, la fattibilità economica della stessa, la coerenza con i piani strategici della Società.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con l'operatività del Gruppo De' Longhi S.p.A. e sempre nel rispetto dell'interesse delle diverse società, esamina e valuta preliminarmente le operazioni "particolarmente significative" (e cioè quelle rientranti nei parametri stabiliti dai punti che precedono), anche se esse debbano essere realizzate da una società controllata da De' Longhi S.p.A.. A tal fine gli organi delegati hanno cura che tutti gli amministratori delegati delle società del Gruppo De' Longhi S.p.A. siano a conoscenza delle presenti "Linee Guida".

2.4 Al fine di garantire l'efficiente operatività del Gruppo De' Longhi S.p.A., in casi di particolare urgenza, le operazioni "particolarmente significative" possono essere perfezionate dagli organi delegati della Società e del Gruppo De' Longhi S.p.A.: in questi casi tali organi delegati sottopongono al Consiglio di Amministrazione della Società una completa informativa sull'esecuzione delle operazioni, per la ratifica delle operazioni medesime.

3. Esclusioni

3.1 In deroga a quanto stabilito nel precedente punto 2.1, non sono considerate "particolarmente significative", e quindi non sono necessariamente riservate al preventivo esame ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, le operazioni che siano tipiche o usuali, o che comunque siano concluse a condizioni standardizzate.

3.2 Sono tipiche o usuali quelle operazioni che, per l'oggetto o la natura, le caratteristiche e le condizioni, rientrano nel normale corso degli affari della società e quelle che non contengono particolari elementi di criticità in

relazione alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, al tempo del loro compimento.

Sono operazioni a condizioni standardizzate quelle concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di qualsiasi soggetto per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

4. Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono regolate dalla “Procedura sulle operazioni con parti correlate del Gruppo De’ Longhi S.p.A.”.